

## Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG

In data 20 gennaio 2021 è stato approvato il progetto di legge del Governo Federale tedesco per l'attuazione dei requisiti della direttiva sulla plastica monouso e della direttiva quadro sui rifiuti nella attuale legge sugli imballaggi (VerpackG).

L'obiettivo dell'aggiornamento legislativo è quello di implementare alcuni requisiti delle direttive UE alle leggi già vigenti sul territorio tedesco, mirando a ridurre l'impatto negativo della plastica e delle microplastiche sull'ambiente e sugli oceani e puntando così a un ulteriore sviluppo ecologico e sostenibile della gestione dei rifiuti di imballaggio.

Le modifiche apportate dall'emendamento alla Legge sugli imballaggi **VerpackG** sono state confermate e alcune entreranno in vigore già a partire **dal prossimo 3 luglio 2021**, andando ad aggiungersi a quanto già previsto dalla Legge dello scorso 01.01.2019. Riportiamo qui di seguito l'elenco delle modifiche con le rispettive date di entrata in vigore:

### **3 LUGLIO 2021**

#### **Possibilità per produttori senza sede in Germania di delegare terzi (§ 35)**

I produttori esteri possono incaricare un rappresentante autorizzato sul suolo tedesco ad adempiere ai propri obblighi di **dichiarazione** presso il Portale Lucid, ad eccezione della prima registrazione, la cui responsabilità resta in capo al produttore (in conformità con la sezione 9 della VerpackG).

#### **Estensione degli obblighi del produttore agli imballaggi riutilizzabili**

I produttori e i distributori finali di **imballaggi riutilizzabili** sono anch'essi inclusi negli obblighi di raccolta e riciclaggio. Tali soggetti dovranno fornire prova (documentazione) del reso e del riutilizzo dell'imballaggio e informare i consumatori finali sulle opzioni di reso possibili.

Tutti i soggetti coinvolti nella catena di produzione, commercializzazione e smaltimento devono inoltre garantire **risorse finanziarie e organizzative** per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata e la costituzione di adeguati meccanismi di autoregolazione.

**Obbligo di raccolta separata per le bottiglie in plastica monouso per bevande ≤ 3L incl. tappi** (eccetto gli alimenti liquidi per scopi medici speciali e destinati a neonati/bambini).

#### **Divieto di immissione sul mercato di alcuni prodotti in plastica monouso (ordinanza di divieto della plasticamonouso EWKVerbotsV)**

La direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso specifica quali prodotti in plastica monouso saranno oggetto del divieto di immissione sul mercato dal **3 luglio 2021**. tra questi citiamo: Cotton fioc, posate, piatti, cannucce, agitatori, bastoncini per palloncini in plastica, nonché imballaggi per alimenti d'asporto, contenitori per bevande e bicchieri per bevande in polistirolo espanso e in generale prodotti in plastica oxo-degradabile (cfr. articolo 5 della direttiva (UE) 2019/904 in relazione all'allegato parte B). Il divieto di immissione sul mercato si riferisce solo agli articoli in plastica monouso elencati nell'allegato parte B della direttiva UE.

**Obbligo di etichettatura relativa agli imballaggi da vendita e agli imballaggi secondari per certi prodotti in plastica monouso (rif. ordinanza sull'etichettatura della plastica monouso in Germania (EWKKennzV):** Eccezione: superficie di imballaggio < 10 cm<sup>2</sup>

- ✓ Assorbenti igienici
- ✓ Tamponi e applicatori di tamponi



QMS AHK ITALIEN\_Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG\_V1

- ✓ Salviette umide, in particolare salviette imbevute per la cura del corpo e della casa
- ✓ Filtri destinati all'uso in combinazione con i prodotti del tabacco
- ✓ Prodotti di tabacco con filtri

Etichettatura obbligatoria anche sui prodotti di **plastica monouso**:

- ✓ Bicchieri per bevande (si applica anche ai bicchieri fatti solo parzialmente di plastica, ad esempio i bicchieri rivestiti con uno strato in carta).

Periodo transitorio fino al **03.07.2022**, durante il quale la marcatura può avvenire tramite adesivi non rimovibili.

Le scorte presso i distributori possono continuare ad essere vendute oltre il 03.07.2021, poiché il divieto riguarda la fornitura dal produttore del prodotto a terzi.

Etichettatura testuale almeno nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è venduto (diverse lingue sono possibili).

Requisito sulla natura dei prodotti di plastica monouso:

- ✓ I coperchi di plastica devono essere saldamente attaccati ai contenitori di bevande **≤ 3L** dal **03.07.2024** (non sono interessati i contenitori per bevande in vetro o metallo con coperchi/coperchi in plastica).

## **1° GENNAIO 2022**

### **Obbligo di fornire la documentazione sulla partecipazione al sistema anche per imballaggi non previsti in precedenza**

I produttori di imballaggi di trasporto, da vendita, secondari e di imballaggi riciclabili che non vengono raccolti presso i consumatori finali, hanno da questo momento l'obbligo di fornire documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge.

- ✓ A tal fine, gli imballaggi immessi sul mercato e recuperati nell'anno solare precedente devono essere dichiarati entro il 15 maggio di ogni anno.
- ✓ Inoltre, devono essere istituiti meccanismi adeguati nella gestione degli obblighi di dichiarazione, ad esempio sotto forma di controllo e verifica interna nelle aziende.

### **Estensione degli obblighi di deposito cauzionale e restituzione**

È previsto il deposito obbligatorio per tutte le bottiglie per bevande in plastica monouso e per tutte le lattine per bevande.

Fanno eccezione gli imballaggi di prodotti a base lattiero-casearia, ad esempio yogurt e kefir, per i quali l'obbligo scatta **dal 1° gennaio 2024**.

È previsto un **periodo di transizione di alcuni mesi fino al 1° luglio 2022** per i contenitori di bevande a perdere già presenti sul mercato.

Le bevande già immesse sul mercato dal produttore prima del **1° gennaio 2022** possono essere distribuite **senza deposito fino al 1° luglio 2022**.

Anche in questo caso, i produttori e i distributori devono garantire le **risorse finanziarie e organizzative** per soddisfare i loro obblighi. Il progetto esatto non è specificato nella legge, né come esattamente i meccanismi di autocontrollo richiesti devono essere progettati (tuttavia, si presume che il monitoraggio sia già stato implementato).

QMS AHK ITALIEN\_Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG\_V1

## 1° LUGLIO 2022

### Estensione dell'obbligo di registrazione

È prevista la registrazione di **tutti gli imballaggi**

(oltre a quelli da vendita e secondari, vedi VerpackG) presso il portale Lucid del Registro centrale degli imballaggi Zentrale Stelle Verpackungsregister:

- ✓ Imballaggi da servizio
- ✓ Imballaggio da trasporto
- ✓ Imballaggi commerciali/industriali (ambito B2B)
- ✓ Imballaggio da vendita incompatibile con il sistema
- ✓ Imballaggio da vendita di prodotti da riempimento contenenti sostanze inquinanti
- ✓ Imballaggi riutilizzabili
- ✓ Imballaggi per bevande monouso con obbligo di deposito (Pfand)

### Obbligo di fornire dichiarazione di partecipazione al sistema

Tutti i produttori e distributori (Erstverpacker) di imballaggi soggetti agli obblighi legislativi, devono fornire una dichiarazione sulla loro partecipazione al sistema al momento della registrazione o dichiarare che immettono sul mercato solo imballaggi che già partecipano al sistema, ovvero:

- ✓ prima di immettere gli imballaggi sul mercato;
- ✓ in mancanza di dichiarazione, si applica un divieto di distribuzione; questo divieto si applica anche ai marketplace online e ai fornitori di servizi di spedizione;
- ✓ per mezzo di una lettera informale che dichiara il trasferimento anticipato della partecipazione al sistema (imballaggio del servizio), che deve essere presentata solo una volta durante la registrazione.

### Obbligo degli operatori dei marketplace e dei centri di distribuzione e riempimento di imballaggi

Gli operatori dei marketplace e dei centri di distribuzione e riempimento devono garantire che la merce imballata venduta tramite la propria piattaforma sia **conforme agli obblighi previsti dalla legge VerpackG**: registrazione dei produttori al portale Lucid e partecipazione degli imballaggi a un sistema duale di smaltimento.

A questo scopo, è sufficiente un confronto (elettronico) dei dati con le informazioni accessibili al Registro pubblico degli imballaggi Lucid. **La prima immissione sul mercato senza previa partecipazione al sistema è quindi una violazione degli obblighi ed è soggetta a sanzioni pecuniarie.**

## 1° GENNAIO 2023

### Obbligo per i distributori finali di:

- ✓ **imballaggi in plastica monouso per alimenti** (esclusi contenitori per bevande, piatti, borse e imballaggi in pellicola)
- ✓ **tazze per bevande monouso, usa e getta**

che sono riempiti solo presso il distributore finale di:

- offrire imballaggi riutilizzabili alle stesse condizioni economiche;
- fornire chiari riferimenti alla suddetta offerta.

QMS AHK ITALIEN\_Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG\_V1

Alternativa per i piccoli distributori:

Distributori finali  $\leq 5$  dipendenti e area di vendita  $\leq 80$  m<sup>2</sup> possono offrire il riempimento in contenitori riutilizzabili portati dal cliente.

**Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti:**

**Simona Bellotti**

Team leader - Servizi ambientali

DEinternational Italia s.r.l.

Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano

Tel. +39 02 39800914

[bellotti@ahk.it](mailto:bellotti@ahk.it)

[www.ahk.it](http://www.ahk.it)

QMS AHK ITALIEN\_Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG\_V1

**DEinternational Italia s.r.l. con socio unico**

Sede legale / Sitz Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano - Italia

Capitale sociale / Grundkapital € 110.000

R.I. Milano 0591290968 REA Milano 1859546

C.F. - P. IVA 05931290968 Codice SDI USAL8PV

Tel +39 02 3980091 Fax +39 02 39800195

E-mail [info@ahk.it](mailto:info@ahk.it)

Pec [amministrazione@pec.ahk-italien.it](mailto:amministrazione@pec.ahk-italien.it)

[www.ahk.it](http://www.ahk.it)